

BOLLETTINO UFFICIALE

3° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 14
DEL 30 APRILE 2019
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 17
DEL 24 APRILE 2019

SO

14

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Decreto del Direttore centrale funzione pubblica e semplificazione 19 aprile 2019, n. 1247

Indizione di un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 4 posti di qualifica dirigenziale, profilo professionale dirigente amministrativo, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

pag. **3**



Sommario Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello Stato e di organismi sopranazionali

Corte Costituzionale

Sentenza 6 marzo 2019, n. 81, depositata l'11 aprile 2019 - Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 9 febbraio 2018, n. 5 (Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso notificato il 13-17 aprile 2018, depositato in cancelleria il 20 aprile 2018, iscritto al n. 32 del Registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 2018, contro la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

pag. **19**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

19_SO14_1_DDC_FUN PUB_1247_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale funzione pubblica e semplificazione 19 aprile 2019, n. 1247

Indizione di un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 4 posti di qualifica dirigenziale, profilo professionale dirigente amministrativo, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni;

ATTESO che ai sensi dell'art. 57, comma 8, della L.R. n. 18/2016, sino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 8 comma 1 della medesima legge, ai fini dell'assunzione di personale nella qualifica di dirigente da parte della Regione continua a trovare applicazione la disciplina normativa e regolamentare prevista in materia di assunzioni, alla data del 31 maggio 2017;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2007, n. 0143/Pres., recante il Regolamento di accesso all'impiego regionale e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 196 dd. 2 febbraio 2018 e s.m.i., relativa all'approvazione del Programma dei fabbisogni professionali dell'Amministrazione regionale per l'anno 2018 con cui, per quanto riguarda il personale di qualifica dirigenziale, a valere sui limiti assunzionali di riferimento, si è disposto di procedere all'assunzione a tempo indeterminato di n. 8 unità, di cui:

- n. 3 unità di profilo tecnico, tramite l'esaurimento della vigente graduatoria del concorso pubblico indetto dalla Regione in data giusto decreto n.903/DR del 15/4/2013;
- indizione di un concorso pubblico per l'assunzione di unità di categoria dirigenziale di profilo tecnico nel numero stabilito dal Direttore generale sulla base delle esigenze delle strutture direzionali interessate;
- indizione di ulteriori procedure per il reclutamento delle restanti figure dirigenziali, demandando al Direttore generale la valutazione dello specifico profilo professionale in base alle esigenze organizzative di copertura dei Servizi vacanti nell'anno in corso;

ATTESA l'intercorsa assunzione dei n.3 dirigenti di profilo tecnico a mezzo scorrimento dei candidati idonei della graduatoria soprannominata e sino ad esaurimento di ogni candidato utilmente collocato in graduatoria;

PRESO ATTO dell'indicazione del Direttore Generale relativamente alla ripartizione delle 5 unità di cui al secondo e terzo alinea del paragrafo precedente come segue:

- n. 1 unità per l'assunzione di dirigenti di profilo tecnico;
- n. 4 unità per l'assunzione di dirigenti di profilo amministrativo;

TENUTO CONTO che, in esecuzione delle previsioni di cui all'art. 46, comma 4 bis, delle L.R. n. 10/2016 e s.m.i., la Regione non è tenuta al previo svolgimento delle procedure di mobilità per la copertura dei posti da mettere a concorso;

RITENUTO pertanto di procedere alla copertura di n. 4 posti di qualifica dirigenziale, profilo professionale dirigente amministrativo con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, mediante indizione di un pubblico concorso per titoli ed esami;

RITENUTO in conformità a quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del D.L. 5/2012, di prevedere che la domanda di partecipazione al concorso debba essere presentata obbligatoriamente per via telematica al fine di garantire l'economicità e la celerità della procedura concorsuale, in particolare nella fase di istruttoria;

RICORDATO il permanere delle possibilità di disporre variazioni in aumento circa il novero del personale di qualifica dirigenziale da assumere nei modi e termini previsti dalle disposizioni legislative vigenti e previa adozione dei correlati atti amministrativi e programmatici presupposti;

DECRETA

Per le motivazioni in premessa esplicitate, che si intendono integralmente riportate:

- 1.** di indire un pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 4 posti di qualifica dirigenziale, profilo professionale dirigente amministrativo con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, mediante indizione di un pubblico concorso per titoli ed esami;
- 2.** di prevedere, in conformità a quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del D.L. 5/2012, che la domanda di partecipazione al concorso debba essere presentata obbligatoriamente per via telematica con le modalità previste dal bando stesso al fine di garantire l'economicità e la celerità della procedura concorsuale, in particolare nella fase di istruttoria;
- 3.** di approvare l'allegato bando di concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 4 posti di qualifica dirigenziale, profilo professionale dirigente amministrativo con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, mediante indizione di un pubblico concorso per titoli ed esami, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 19 aprile 2019

FORTE



CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI QUALIFICA DIRIGENZIALE, PROFILO PROFESSIONALE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PRESSO LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.

Art. 1

Indizione del concorso

1. E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 4 unità nella qualifica dirigenziale, profilo professionale amministrativo, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, in esecuzione della DGR n. 196 dd. 2 febbraio 2018 di approvazione del piano dei fabbisogni professionali della Regione e degli Enti regionali per gli anni 2018/2019.
2. Ai dipendenti del ruolo unico dell'ente Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in servizio, anche presso enti diversi, alla data di presentazione della domanda con contratto di lavoro a tempo indeterminato appartenenti alla categoria D di cui al Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del Comparto unico non dirigenti (CCRL) del 07 dicembre 2006 ed in possesso dei requisiti di ammissione è riservato il 50% dei posti messi a concorso.
3. Ai sensi e per gli effetti del comma 4 bis dell'articolo 46 della Legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 "Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012", l'amministrazione regionale è esentata dallo svolgimento di previe procedure di mobilità.

Art. 2

Requisiti di ammissione

1. Al concorso possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
 - b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per il conseguimento della pensione di vecchiaia;
 - c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché abbiano usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n. 748;
 - d) idoneità fisica all'impiego. L'Amministrazione regionale ha la facoltà di sottoporre a visita medica preassuntiva i vincitori e gli idonei del concorso in base alla normativa regionale vigente, per verificarne l'idoneità fisica allo svolgimento delle specifiche mansioni relative ai posti messi a concorso;

- e) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;
- f) assenza di condanne penali per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con una pubblica Amministrazione;

2. Oltre ai requisiti generali di cui al comma 1, i candidati devono possedere i seguenti requisiti specifici:

a) diploma di laurea giurisprudenza, economia e commercio e scienze politiche o diploma di laurea equipollente secondo la vigente normativa, conseguite secondo l'ordinamento universitario ante riforma di cui al DM 509/1999, oppure una delle lauree specialistiche o magistrali equiparate, secondo la tabella allegata al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n.233.

I titoli di studio conseguiti all'estero devono aver ottenuto l'equiparazione/equivalenza a quelli italiani o comunque essere stati riconosciuti validi dalle competenti autorità ai sensi dell'articolo 38 del D.Lgs. n. 165/2001. Il candidato che non sia in possesso della prescritta equiparazione/equivalenza del titolo di studio è ammesso con riserva al concorso, purché dichiarare, in sede di domanda di partecipazione, l'impegno a richiedere l'equiparazione/equivalenza del titolo di studio al Dipartimento Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il medesimo candidato dovrà produrre la certificazione di equiparazione/equivalenza, pena l'esclusione, entro il termine che sarà comunicato dall'Amministrazione regionale o comunque non oltre la conclusione della presente procedura concorsuale con l'approvazione della graduatoria;

b) essere dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e aver compiuto almeno cinque anni di servizio svolto in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

3. Tutti i requisiti prescritti debbono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione e al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, pena l'esclusione.

4. I candidati sono ammessi alla procedura concorsuale con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti; l'Amministrazione si riserva di chiedere in qualunque momento della procedura la documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti, ovvero di provvedere direttamente all'accertamento degli stessi. La carenza anche di uno solo dei predetti requisiti comporterà, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla procedura.

Art. 3

Domanda di ammissione

1. Il presente bando, le istruzioni per la compilazione e l'invio telematico della domanda sono disponibili, a far data dal 02 maggio 2019, sul sito ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia <http://www.regione.fvg.it>, alla sezione concorsi.

2. Al fine di garantire l'economicità e la celerità della procedura concorsuale, in particolare della fase istruttoria, ed in conformità a quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del DL 5/2012, e dall'art. 65, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 82/2005, **la domanda** deve essere presentata **entro il termine perentorio delle ore 12.00 (mezzogiorno) del giorno 05 giugno 2019 obbligatoriamente** mediante una delle due seguenti modalità:

- a) compilata online, stampata, sottoscritta con **firma autografa**, scansionata in formato PDF ed inviata, unitamente alla fotocopia leggibile di un documento d'identità in corso di validità, per via telematica, con accesso di tipo semplice dal sito ufficiale della Regione, sezione concorsi, tramite il link dedicato rinvenibile sulla scheda del concorso.
- b) compilata online ed inviata, unitamente alla fotocopia leggibile di un documento d'identità in corso di validità, per via telematica, dal sito ufficiale della Regione, sezione concorsi, tramite il link dedicato rinvenibile sulla scheda del concorso, con accesso di tipo qualificato e con identificazione del

dichiarante già in fase di ingresso nel sistema, sulla base dell'identità digitale associata al codice SPID o dichiarata nei supporti dotati di certificato di autenticazione, quali la CIE (carta d'identità elettronica) o la CNS (carta nazionale dei servizi) e la maggior parte delle firme digitali.

Per la compilazione e l'invio della domanda si fa rinvio alle istruzioni dettagliate rinvenibili sul sito ufficiale all'apposita sezione Concorsi. Contestualmente all'invio, la domanda viene automaticamente protocollata.

3. La presentazione della domanda di partecipazione con qualsiasi modalità diversa da quelle descritte al comma precedente comporterà l'esclusione dal concorso. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della domanda, l'ora e la data di invio saranno stabilite e dimostrate dalla data e dall'ora del protocollo generato dalla procedura online. Il sistema online bloccherà l'invio delle domande dopo la scadenza del termine.

4. Verranno presi in considerazione unicamente i dati risultanti dalla domanda sottoscritta e scansionata secondo quanto previsto alla lettera a) o rispettivamente presenti nella domanda compilata on line ed inviata con accesso qualificato secondo la modalità di cui alla lettera b). Nel caso di domande presentate secondo la modalità di cui alla lettera a) del comma 2, l'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di difformità tra i dati compilati on line e quelli risultanti dalla domanda sottoscritta. Al pari l'Amministrazione non terrà conto di eventuali modifiche apportate in forma autografa o diversa alla domanda sottoscritta. Nel caso si rendano necessarie modifiche queste potranno essere effettuate soltanto mediante la compilazione e l'invio di una nuova domanda.

5. Non sono ammesse integrazioni delle domande già inviate o l'invio dei correlati documenti od allegati, sopra richiamati, in forma separata rispetto alla domanda. Nel caso di invio di più domande si terrà conto soltanto dell'ultima in ordine di arrivo pervenuta entro i termini.

6. L'Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire il termine di scadenza di presentazione delle domande nonché di revocare la procedura concorsuale per motivate esigenze di pubblico interesse.

7. Nella domanda di ammissione al concorso i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:

- a) il cognome ed il nome;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) il Comune di residenza;
- d) il codice fiscale;
- e) il possesso della cittadinanza italiana;
- f) di godere dei diritti civili e politici. In caso di mancato godimento indicarne i motivi;
- g) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle liste medesime;
- h) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
- i) di essere in possesso di uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione al concorso, con l'indicazione dell'anno e dell'Università presso la quale è stato conseguito. Nel caso di laurea conseguita all'estero, devono essere indicati gli estremi del provvedimento di equiparazione/equivalenza al corrispondente titolo italiano, in assenza del provvedimento di equiparazione/equivalenza devono essere indicati gli estremi della richiesta di equiparazione/equivalenza di cui all'art. 38, del D.Lgs. 165/2001. In assenza del provvedimento di equiparazione / equivalenza il candidato deve dichiarare l'impegno a richiederla al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- j) di essere dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 con l'indicazione dell'Ente di appartenenza e della posizione funzionale occupata e di aver compiuto almeno cinque anni di servizio nella pubblica amministrazione in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è

richiesto il possesso del diploma di laurea. La dichiarazione dovrà contenere **l'indicazione degli enti e della data di inizio e fine dei periodi recante giorno, mese e anno, utili alla maturazione del requisito.** In caso di dichiarazione incompleta dei periodi per la determinazione del requisito di cui alla presente lettera **qualora fossero omessi il giorno di inizio e fine dei rapporti (esempio da giugno a ottobre), si valuterà il relativo periodo a decorrere dall'ultimo giorno del mese dichiarato quale inizio fino al primo giorno del mese dichiarato di fine rapporto (esempio dal 30 giugno al 1° ottobre). Qualora fosse omessa la data finale di un rapporto o fosse stato indicato che lo stesso è "tuttora" in corso, si valuterà il periodo fino alla data di invio della domanda. Laddove invece sia del tutto manchevole l'indicazione del mese e anno di inizio o di fine del rapporto non si terrà conto del periodo così dichiarato;**

k) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo. In caso contrario indicarne i motivi;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da una pubblica Amministrazione, ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico per avere conseguito il medesimo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

m) di non essere stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n. 748;

n) di non avere riportato condanne penali. In caso contrario vanno indicate le condanne penali riportate (anche in caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

o) di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; qualora essi sussistano, dovranno essere specificamente dichiarati;

p) l'eventuale possesso di titoli di precedenza ai sensi delle normative vigenti; coloro che intendano avvalersi di eventuali titoli di precedenza, devono farne espressa menzione nella domanda di partecipazione al concorso, pena l'esclusione dal relativo beneficio;

q) l'eventuale possesso di titoli di preferenza a parità di merito di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del DPR 9 maggio 1994, n. 487, e all'articolo 3, comma 7, della legge 127/1997;

r) l'eventuale ausilio necessario in sede di prove, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimento delle stesse ai sensi della legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, e della legge 68/1999. In questa ipotesi, i candidati devono allegare alla domanda di ammissione al concorso una certificazione medica rilasciata dalla competente Azienda sanitaria che specifichi gli elementi essenziali relativi alla propria condizione, ai fini di consentire a questa Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire i benefici richiesti;

s) l'indirizzo completo o la PEC presso cui ricevere le eventuali comunicazioni inerenti al concorso;

t) il consenso al trattamento dei dati personali.

8. Alla domanda dovrà altresì essere allegato un curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e sottoscritto, utilizzando esclusivamente il formato europeo.

9. Comporterà l'esclusione dal concorso, oltre alla mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 2, anche:

- l'invio della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente articolo;

- la mancata sottoscrizione **autografa** della domanda secondo le modalità previste dal presente articolo per coloro che si avvalgano dell'accesso di tipo semplice al sistema di acquisizione online delle domande;

- la mancata trasmissione di fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del candidato che presenta la domanda congiuntamente alla domanda medesima;

- l'invio della domanda fuori termine utile.

10. Le esclusioni verranno comunicate agli interessati mediante pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, oppure mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

11. Il candidato è tenuto a comunicare per iscritto l'eventuale cambiamento del recapito, che avvenga successivamente alla data di presentazione della domanda, per l'invio delle comunicazioni relative al concorso.

12. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

13. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in caso di erronea o mancata o ritardata trasmissione della domanda di partecipazione al concorso dipendenti da disguidi telematici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

14. Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente bando.

15. Il calendario delle date delle prove scritte e orali potrà essere definito con un unico Avviso del Direttore centrale della funzione pubblica e semplificazione che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it. La pubblicazione sul BUR dell'avviso contenente le date vale quale comunicazione personale ai singoli candidati, che pertanto dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, nelle date, orari e nelle sedi indicate.

Art. 4

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Direttore Centrale della Funzione pubblica e semplificazione.

2. La Commissione può inoltre avvalersi di componenti aggiunti per l'accertamento, in sede di prova orale, della conoscenza della lingua straniera e dei sistemi applicativi informatici di base e strumenti web.

3. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza di € 83,00, secondo quanto disposto dal succitato art. 21 della legge regionale 18/1996, importo ridotto del 10%, come previsto dall'articolo 8, comma 53, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) e ulteriormente ridotto del 10% come disposto dall'articolo 12, comma 7, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

Art. 5

Materie e prove d'esame

1. L'esame consisterà in due prove scritte e in una prova orale articolate nel modo seguente:

– svolgimento di una **prima prova scritta** consistente nella disamina, inquadramento e proposta di risoluzione di uno o più quesiti ovvero di uno o più casi simulati su tematiche, anche interdisciplinari, relative ad almeno due delle seguenti materie: diritto amministrativo, diritto privato, con esclusione dei libri primo e secondo del Codice Civile, diritto costituzionale, ordinamento e organizzazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia, normativa comunitaria con particolare riferimento alla disciplina della concorrenza e degli aiuti di Stato, normativa comunitaria, nazionale e regionale sugli appalti, contabilità e bilancio della Regione e dello Stato, politica economica, economia aziendale.

– svolgimento di una **seconda prova scritta**, consistente nell'analisi di problematiche afferenti l'Amministrazione regionale con l'individuazione delle relative soluzioni organizzative gestionali e/o dei conseguenti atti, provvedimenti o documenti, il tutto riferito alle materie della prima prova scritta;

– svolgimento di una **prova orale** che mira ad accertare le caratteristiche motivazionali e l'attitudine del candidato all'espletamento delle funzioni dirigenziali, consistente in un colloquio che verta, oltre che sulle materie delle prove scritte, su uno o più dei seguenti argomenti: management pubblico, elementi di diritto del lavoro, diritto penale limitatamente ai delitti contro la Pubblica Amministrazione. Nell'ambito della prova orale si procederà altresì all'accertamento della conoscenza della lingua inglese ad un livello minimo di B (1) secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) –Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), nonché all'accertamento delle conoscenze informatiche sull'utilizzo dei sistemi applicativi informatici di impiego più comune. La competenza digitale dimostrata dovrà essere almeno pari a utente autonomo per le competenze delle aree elaborazione delle informazioni, comunicazione, creazione di contenuti, e pari ad utente base per le aree sicurezza e risoluzione di problemi secondo il modello DGCOMP.

2. L'ammissione e l'esclusione dei candidati dalle prove scritte verranno rese note mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, oppure con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. Sempre attraverso pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione verranno comunicati luogo e data delle prove scritte, almeno quindici giorni prima delle prove stesse. La pubblicazione delle date delle prove scritte vale quale comunicazione personale ai singoli candidati ammessi alla relativa prova, che pertanto dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, nella data, nell'ora e nella sede indicate nel Bollettino Ufficiale di cui sopra.

3. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento.

4. Durante lo svolgimento delle prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare tra loro o con altri, salvo che con i commissari e gli incaricati alla sorveglianza. È assolutamente vietata l'introduzione nell'edificio in cui si svolgono le prove d'esame di telefoni cellulari e di qualsivoglia strumentazione atta a consentire al candidato la comunicazione con l'esterno, nonché di supporti di memorizzazione digitale. È altresì vietata l'introduzione di testi di qualsiasi genere.

5. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti o informatizzati.

6. Il candidato che contravenga alle summenzionate disposizioni sarà escluso dal concorso.

7. La mancata partecipazione alle prove scritte il giorno stabilito, per qualsiasi motivo, sarà considerata come rinuncia al concorso.

8. L'ammissione alla prova orale sarà comunicata agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero comunicazione a mezzo posta elettronica inviata esclusivamente ad indirizzo PEC, ove indicato in domanda, da spedirsi almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa. Del suddetto termine di preavviso non si terrà conto se il calendario per l'espletamento della prova orale sarà già stato reso noto ai sensi dell'art. 3, comma 15, del presente bando. La comunicazione di ammissione alla prova orale riporterà il punteggio conseguito nelle due prove scritte e nei titoli.

9. I candidati ammessi alla prova orale, che fossero impossibilitati a sostenerla alla data stabilita per infortunio, malattia, parto o altra causa di forza maggiore, dovranno darne tempestiva ed idonea comunicazione alla Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione, pena la decadenza, entro la data stabilita per lo svolgimento della prova, recapitando alla medesima idonea documentazione probatoria. La Direzione generale, valutata la documentazione e sentita la Commissione, può disporre il rinvio della prova orale.

10. La mancata partecipazione alla prova orale il giorno stabilito sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6

Valutazione dei titoli

1. Saranno valutate le seguenti categorie di titoli di merito fino ad un punteggio massimo non superiore a **20 punti**:

a) esercizio di funzioni dirigenziali e/o di posizione organizzativa svolte presso enti pubblici di cui all'articolo 2 comma 1 del Decreto legislativo 165/2001, in qualità di titolare, affidate con provvedimento formale dell'organo competente all'attribuzione dell'incarico: punti 1 per ogni trimestre (anche non continuativi) fino a un **massimo di 14 punti**;

b) dottorati di ricerca, abilitazione all'esercizio della professione, corsi universitari di specializzazione o di perfezionamento *post lauream*, master post-universitari conseguiti presso scuole pubbliche o strutture private accreditate o riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di durata almeno pari ad un anno accademico, con esame finale, purché attinenti alle caratteristiche delle posizioni dirigenziali da ricoprire: punti 3 per ciascun titolo fino ad un **massimo di 6 punti**.

2. I titoli valutabili devono essere dichiarati in un separato elenco, da trasmettere obbligatoriamente insieme alla domanda di partecipazione, redatto secondo l'apposito modello reperibile al link <http://concorsi.regione.fvg.it/concorsi/login.html?idConcorso=11>, e deve pervenire con le modalità ed entro i termini previsti dall'articolo 3 del presente bando. Nel caso in cui il candidato si avvalga dell'accesso di tipo semplice al sistema di acquisizione on line delle domande, l'elenco dei titoli deve essere sottoscritto in forma **autografa** e accompagnato dalla fotocopia del documento di identità; non si terrà conto della dichiarazione di possesso dei titoli pervenuta priva di sottoscrizione autografa o priva di documento di identità o trasmesse in forma separata rispetto alla domanda. In ogni caso non si terrà conto comunque delle dichiarazioni non pervenute con le modalità ed entro i termini di cui all'articolo 3.

3. Non saranno presi in considerazione titoli diversi da quelli sopra elencati o che non siano stati dichiarati dal candidato nella dichiarazione di cui al precedente comma secondo le modalità ivi previste.

4. Le dichiarazioni dei titoli vengono rilasciate dal candidato in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445; ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del succitato DPR n. 445/2000, qualora da controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal candidato, ai sensi dell'art. 75, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

5. L'Amministrazione regionale si riserva in ogni momento della procedura concorsuale la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni presentate dai candidati.

6. I candidati, al momento della presentazione della dichiarazione dei titoli, non devono allegare alcuna documentazione comprovante le suddette dichiarazioni.

7. La dichiarazione sostitutiva che comprova il possesso dei titoli previsti al comma 1, deve indicare la tipologia e la durata del rapporto con l'indicazione precisa del periodo di lavoro (giorno, mese ed anno senza arrotondamenti) e della categoria di inquadramento o funzione per ciascun periodo. Qualora fossero omessi il giorno di inizio e fine dei rapporti (esempio da giugno a ottobre), la Commissione valuterà il relativo periodo a decorrere dall'ultimo giorno del mese di inizio fino al primo giorno del mese di fine rapporto (esempio dal 30 giugno al 1° ottobre). Qualora fosse omessa la data finale di un rapporto o fosse stato indicato che lo stesso è "tuttora" in corso, la Commissione valuterà il periodo fino alla data di invio della domanda. Laddove invece sia del tutto manchevole la data di inizio o di fine del rapporto la Commissione non valuterà il periodo.

8. La valutazione dei titoli sarà effettuata da parte della Commissione giudicatrice dopo l'espletamento della seconda prova scritta, limitatamente ai candidati che abbiano sostenuto entrambe le prove scritte.

Art. 7

Valutazione delle prove e formazione della graduatoria

1. La Commissione esaminatrice ha complessivamente a disposizione 120 punti per la valutazione complessiva del candidato:

- 20 punti per la valutazione dei titoli;
- 100 punti per la valutazione delle prove di esame;

2. I 100 punti per la valutazione delle prove d'esame sono così ripartiti:

- 30 punti prima prova scritta;
- 30 punti seconda prova scritta;
- 40 punti prova orale.

3. Le prove scritte si intendono superate dai candidati che abbiano ottenuto una votazione media di almeno 21/30 e non meno di 18/30 in ciascuna di esse. La Commissione non procederà all'apertura della busta contenente la seconda prova scritta dei candidati che abbiano ottenuto nella prima prova un punteggio inferiore a 18/30. Detti candidati si intendono quindi esclusi dal proseguimento del concorso.

4. La prova orale si intende superata qualora il candidato consegua un punteggio non inferiore a 28/40, nonché sia stata accertata la conoscenza della lingua inglese ad un livello minimo di B (1) secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) –Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), nonché un livello di competenza digitale almeno pari a utente autonomo per le competenze delle aree elaborazione delle informazioni, comunicazione, creazione di contenuti, e pari ad utente base per le aree sicurezza e risoluzione di problemi secondo il modello DGCOMP.

5. Al termine di ogni seduta giornaliera di prove orali, la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è affisso al termine del medesimo giorno in luogo accessibile presso i locali in cui si è svolta la prova orale.

6. La graduatoria provvisoria di merito sarà formata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine del punteggio riportato da ciascun candidato quale votazione complessiva, ottenuta dalla somma dei punteggi conseguiti in ciascuna delle tre prove d'esame e nella valutazione dei titoli.

Art. 8

Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore

1. Il Direttore del Servizio funzione pubblica della Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione approva la graduatoria definitiva del concorso, tenuto conto degli eventuali titoli di precedenza previsti dalla normativa vigente e dei titoli di preferenza di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del DPR 9 maggio 1994, n. 487, e all'articolo 3, comma 7, della legge 127/1997 e dichiara i candidati vincitori, ai sensi della normativa regionale vigente.

2. La graduatoria viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

3. La graduatoria rimane vigente per un periodo di tre anni dalla data di sua pubblicazione ai sensi del comma 2.

Art. 9

Presentazione della documentazione per l'assunzione

1. I candidati chiamati all'assunzione devono autocertificare, ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, entro e non oltre il termine perentorio fissato dall'Amministrazione regionale, i seguenti stati, fatti e qualità personali:

- a) data e luogo di nascita;
- b) Comune e luogo di residenza;
- c) godimento dei diritti civili e politici sia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda sia alla data del rilascio della dichiarazione;
- d) possesso della cittadinanza italiana;
- e) di non avere riportato condanne penali. In caso contrario, il candidato dovrà documentare ai sensi della normativa vigente le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa

(anche se è stata concessa sospensione condizionale, non menzione, amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto). Il candidato dovrà altresì dichiarare di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico. In caso contrario dovrà specificatamente indicarli;

- f) possesso di uno dei titoli di studio richiesti all'articolo 2, comma 2; nel caso di laurea conseguita all'estero, possesso di un provvedimento di equipollenza, riconoscimento o di equiparazione corrispondente al titolo italiano;
- g) di essere dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea
- h) posizione relativa all'adempimento degli obblighi di leva;
- i) possesso dei titoli di precedenza ai sensi delle normative vigenti;
- j) possesso dei titoli di preferenza a parità di merito di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e all'articolo 3, comma 7, della legge 127/1997;
- k) stato di famiglia;
- l) codice fiscale.

2. I candidati chiamati all'assunzione devono autocertificare, ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, entro e non oltre il termine perentorio fissato dall'Amministrazione regionale, di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da una pubblica Amministrazione, ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero di non essere stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n. 748.

3. Il candidato che, senza giustificato motivo, non presenti i documenti prescritti dal presente articolo entro il termine assegnato, sarà dichiarato decaduto dall'assunzione.

Art. 10

Assunzione del vincitore e trattamento giuridico-economico

1. I vincitori saranno assunti in prova, previo accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, nella qualifica dirigenziale, profilo professionale tecnico, mediante stipula del contratto individuale di lavoro.
2. All'atto dell'assunzione il candidato sarà tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, ovvero altre situazioni di incompatibilità quali l'esercizio di attività commerciali, industriali o professionali.
3. Il candidato che non assuma servizio, senza giustificato motivo, nel giorno e nella sede prefissati, sarà dichiarato decaduto dall'assunzione.
4. L'assunzione decorre ad ogni effetto dal giorno in cui il candidato assume servizio.
5. Al personale assunto è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dai Contratti collettivi di lavoro del personale regionale appartenente all'area dirigenziale vigenti alla data di assunzione 6. Il periodo di prova è regolato dai vigenti Contratti collettivi di lavoro del personale regionale appartenente all'area dirigenziale.
6. La Giunta regionale provvederà al conferimento dell'incarico dirigenziale.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente, Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, tel: +39 040 3773710 e-mail: presidente@regione.fvg.it PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it.

2. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il dott. Mauro Vigni, Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, tel: +39 040 3773707 e-mail: mauro.vigni@regione.fvg.it PEC: privacy@certregione.fvg.it.

3. Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all'erogazione dei servizi oggetto del "Disciplinare per l'affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A."

4. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati personali forniti con l'istanza e la documentazione ad essa allegata o richiesti ai fini dell'istruttoria della medesima sono trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente per l'attività di gestione della procedura, ai fini del reclutamento del personale.

5. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati, nazionali o esteri, per assolvere, nell'ambito dell'istruttoria, ad obblighi previsti dalla normativa vigente.

6. I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all'estero, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea.

7. Il conferimento dei dati è obbligatorio; pertanto, la loro mancata, parziale o inesatta comunicazione potrà avere come conseguenza l'impossibilità a svolgere l'attività amministrativa necessaria per l'espletamento della procedura di cui trattasi.

8. I dati personali vengono conservati per la durata di due anni nell'archivio corrente e, successivamente, per un periodo di 15 anni nell'archivio di deposito, ai sensi del DPGR n. 309/1999, regolamento recante norme per la gestione del protocollo e la conservazione degli archivi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. I dati personali potranno essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione degli stessi.

9. L'interessato può, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di:

- accesso ai dati personali;
- rettifica o cancellazione degli stessi;
- limitazione o opposizione al loro trattamento;
- portabilità dei dati.

L'esercizio di tali diritti può avvenire inviando una richiesta al Titolare del trattamento dei dati personali. In caso di violazioni l'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 12

Pari opportunità

1. L'Amministrazione regionale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.

Art. 13

Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla vigente normativa regionale in materia, in particolare al Regolamento di accesso all'impiego regionale, emanato con DPRReg. N. 0143/Pres. del 23 maggio 2007 e s.m.i..

*** **

Ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, articolo 14, si comunicano i seguenti elementi informativi:

- responsabile del procedimento: Il direttore del servizio Funzione pubblica dott.ssa Serena Cutrano;
- Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Serena Cutrano

Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Servizio funzione pubblica Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione, piazza dell'Unità d'Italia n. 1, Trieste (tel: 0403774290; 0403774254; 0432555739).

IL DIRETTORE CENTRALE DELLA FUNZIONE
PUBBLICA E SEMPLIFICAZIONE:
av. Francesco Forte

**OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI N.4 POSTI DI QUALIFICA DIRIGENZIALE, PROFILO PROFESSIONALE
AMMINISTRATIVO, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PRESSO LA
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.**

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale funzione pubblica e
semplificazione
Servizio funzione pubblica
Piazza dell'Unità d'Italia n. 1
34121 TRIESTE

Il/la sottoscritto/a

_____ (cognome e nome)
nato/a _____ il _____
(Comune e Provincia di nascita) (data di nascita)
residente a _____
(CAP, Comune e Provincia di residenza)
in via/piazza _____ n. _____
codice fiscale _____
Telefono fisso _____ Telefono cellulare _____
E-mail _____
PEC: _____

presa visione del bando di concorso

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.4 posti nella qualifica dirigenziale, profilo professionale amministrativo, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

A tal fine, consapevole, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, delle responsabilità penali cui va incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato DPR 445/2000, e del fatto che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR sono considerate come fatte a pubblico ufficiale,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità quanto segue:

- 1) di essere cittadino/a italiano/a;
- 2) di godere dei diritti civili e politici. In caso di mancato godimento indicarne i motivi:
_____;
- 3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____;
in caso contrario indicare i motivi della mancata iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle liste medesime
_____;
- 4) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
- 5) di essere in possesso del diploma di laurea in _____

classe _____ conseguita presso _____

in data _____.

Nel caso di titolo conseguito all'estero, indicare gli estremi del provvedimento attestante l'equivalenza o l'equiparazione: _____;

In mancanza del provvedimento di equivalenza/equiparazione, il sottoscritto si impegna ai sensi dell'art.2, comma 2, lett. a), del bando a richiedere l'equivalenza/equiparazione del titolo di studio al Dipartimento Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fermo restando che la certificazione di equiparazione/equivalenza, pena l'esclusione, dovrà essere prodotta entro il termine che sarà comunicato dall'Amministrazione regionale e comunque non oltre la conclusione della presente procedura concorsuale con l'approvazione della graduatoria;

6) di essere dipendente di ruolo dell'Amministrazione _____, nella posizione funzionale _____ e di aver compiuto almeno cinque anni di servizio nella pubblica amministrazione in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea

nei seguenti periodi:

dal _____ al _____ Ente _____

categoria _____ contratto collettivo di lavoro applicato _____;

dal _____ al _____ Ente _____

categoria _____ contratto collettivo di lavoro applicato _____;

dal _____ al _____ Ente _____

categoria _____ contratto collettivo di lavoro applicato _____;

7) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (se soggetto a tale obbligo); in caso contrario indicarne i motivi: _____;

8) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere stato/a licenziato/a per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da una pubblica Amministrazione, ovvero dichiarato/a decaduto/a da un impiego pubblico per aver conseguito il medesimo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

9) di non essere stato/a collocato/a a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n.336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n.748;

10) di non aver riportato condanne penali; in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, la data ed il numero della sentenza, l'autorità che l'ha emessa, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale:

_____;

11) di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico; in caso contrario dichiarare i procedimenti penali pendenti:

_____;

_____;

12) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza da valutare in caso di parità di merito fra quelli previsti dall'articolo 5, commi 4 e 5, del DPR 9 maggio 1994, n.487 e dall'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.127:

_____;

13) di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di precedenza:

_____;

_____;

14) di richiedere i seguenti ausili e tempi aggiuntivi necessari per sostenere le prove d'esame ai sensi delle leggi n.104/1992 e n.68/1999:

_____;

_____;

in tal caso il candidato dovrà allegare una certificazione medica rilasciata dalla competente Azienda sanitaria che specifichi gli elementi essenziali relativi alla propria condizione:

15) che l'indirizzo completo presso cui ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente selezione è il seguente:

cognome _____ nome _____

via/piazza _____ n. _____

comune _____ CAP _____

E-mail _____

Oppure:

PEC: _____

16) di essere a conoscenza che l'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa;

17) di essere a conoscenza che l'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in caso di erronea o mancata o ritardata trasmissione della domanda di partecipazione alla selezione dipendenti da disguidi telematici non imputabili a colpa dell'Amministrazione;

18) di essere a conoscenza che l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di prorogare o riaprire il termine di scadenza di presentazione delle domande nonché di revocare la procedura concorsuale per motivate esigenze di pubblico interesse, senza che possano essere avanzate richieste di risarcimento o pretesa alcuna nei confronti dell'Amministrazione.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni relative ai dati comunicati.

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Il/la sottoscritto/a **allega alla presente:**

fotocopia di un documento d'identità;

curriculum formativo e professionale datato e firmato;

dichiarazione ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000 relativa ai titoli posseduti.

Data _____

Firma _____



Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello Stato e di organismi sopranazionali

19_SO14_2_CORTE COST SENT 81-2019_0_INTESTAZIONE

Corte Costituzionale

Sentenza 6 marzo 2019, n. 81, depositata l'11 aprile 2019 - Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 9 febbraio 2018, n. 5 (Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso notificato il 13-17 aprile 2018, depositato in cancelleria il 20 aprile 2018, iscritto al n. 32 del Registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 2018, contro la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.



SENTENZA N.
ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-	Giorgio	LATTANZI	Presidente
-	Aldo	CAROSI	Giudice
-	Marta	CARTABIA	”
-	Mario Rosario	MORELLI	”
-	Giancarlo	CORAGGIO	”
-	Giuliano	AMATO	”
-	Silvana	SCIARRA	”
-	Daria	de PRETIS	”
-	Nicolò	ZANON	”
-	Franco	MODUGNO	”
-	Augusto Antonio	BARBERA	”
-	Giulio	PROSPERETTI	”
-	Giovanni	AMOROSO	”
-	Francesco	VIGANÒ	”
-	Luca	ANTONINI	”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 febbraio 2018, n. 5 (Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 13-17 aprile 2018, depositato in cancelleria il 20 aprile 2018, iscritto al n. 32 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 2018.

Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

udito nella udienza pubblica del 5 marzo 2019 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

uditi l'avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia



Giulia.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 13-17 aprile 2018 e depositato il 20 aprile 2018 (reg. ric. n. 32 del 2018), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 febbraio 2018, n. 5 (Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale), in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera *l*) della Costituzione, nonché all'art. 4, primo comma, numero 1), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha rappresentato che la legge regionale oggetto di censura, nel prevedere l'applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico al personale iscritto all'albo dei giornalisti che presta servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni del comparto unico della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e degli enti del Servizio sanitario regionale, sarebbe in contrasto con la normativa nazionale che regola la materia.

In particolare, il contrasto deriverebbe dalla previsione dell'art. 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) – citata dalla stessa norma regionale – che demanda alla contrattazione collettiva l'individuazione e regolamentazione, nell'ambito di una speciale area di contrattazione, dei profili professionali del personale addetto agli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni, senza prevedere alcuna automatica applicazione del contratto collettivo nazionale giornalistico.

Secondo la difesa dello Stato, la disposizione regionale determinerebbe una disparità di trattamento tra dipendenti pubblici, tanto più considerando che l'ipotesi di intesa relativa al nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto funzioni locali, sottoscritto in data 21 febbraio 2018, prevede all'art. 18-*bis* l'istituzione e la disciplina dei nuovi profili professionali per le attività di comunicazione e informazione delle pubbliche amministrazioni.

In ogni caso, la previsione regionale impugnata si porrebbe in contrasto con il principio generale, riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il trattamento economico dei dipendenti pubblici privatizzati è demandato alla contrattazione collettiva e, quanto al personale del comparto della sanità, sarebbe in

contrasto con le disposizioni del Titolo terzo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riservano alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la disciplina dei rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile, quali i contratti collettivi.

Inoltre, prosegue la difesa dello Stato, la disposizione determinerebbe una disparità di trattamento sia rispetto agli impiegati di altre Regioni che al restante personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e con quello di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., ed eccederebbe le competenze statutarie attribuite dall'art. 4 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e di stato giuridico ed economico del personale addetto, da esercitarsi in armonia con la Costituzione e con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con le norme fondamentali di riforma economico-sociale.

2.- Con atto depositato il 28 maggio 2018 si è costituita in giudizio la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che ha chiesto di dichiarare inammissibile e infondato il ricorso, riservando a successiva memoria l'illustrazione delle relative ragioni.

3.- Con successiva memoria del 12 febbraio 2019 la Regione resistente deduce che l'art. 1, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2018 è intervenuto nelle more dell'attuazione dell'art. 9, comma 5, della legge n. 150 del 2000, che demanda alla contrattazione collettiva il compito di individuare e regolamentare i profili professionali per l'attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

La norma impugnata sarebbe espressione della competenza primaria riconosciuta alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dall'art. 4, primo comma, numero 1), del suo statuto speciale, in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto» e, secondo la resistente, la censura dello Stato, basata sulla lesione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., sarebbe inammissibile in considerazione della clausola di maggior favore sancita dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), secondo cui, nelle more dell'adeguamento di rispettivi statuti, le disposizioni della legge costituzionale «si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e



Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

In particolare, l'inammissibilità deriverebbe dalla mancata illustrazione, nel ricorso dello Stato, delle ragioni per cui si debba assumere a parametro di legittimità la norma costituzionale in luogo delle previsioni contenute nello statuto speciale, che attribuisce una competenza primaria in materia di «stato giuridico ed economico del personale».

4.– Nel merito, prosegue la Regione, la questione prospettata sarebbe infondata poiché l'art. 1, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2018 non lederebbe né l'art. 9, comma 5, della legge n. 150 del 2000, né la riserva di contrattazione collettiva, né vi sarebbe incompetenza della Regione in riferimento al personale dipendente degli enti del Servizio sanitario regionale.

Quanto al primo aspetto, andrebbe considerato che la norma impugnata si sarebbe limitata a richiamare il contratto collettivo di lavoro dei giornalisti, senza alterarne il contenuto e i diritti e gli obblighi che ne derivano; la Regione, dunque, avrebbe esercitato, quale datore di lavoro, il diritto di scegliere il contratto collettivo applicabile al personale degli uffici stampa, senza invasione della competenza statale e, anzi, in attuazione dei principi generali di diritto privato e della legge n. 150 del 2000.

Quest'ultima, infatti, all'art. 9, comma 5, avrebbe riconosciuto la specialità del lavoro giornalistico negli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni, tanto da richiedere una specifica contrattazione collettiva con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti, senza però aver mai ricevuto attuazione per la colpevole inerzia del legislatore nazionale.

Con l'adozione della norma regionale impugnata, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia avrebbe dato attuazione al suddetto art. 9, comma 5, della legge n. 150 del 2000, in piena coerenza con le disposizioni statali e nel rispetto dell'art. 10 della stessa legge n. 150 del 2000 che, annoverando l'art. 9 nei principi fondamentali di cui all'art. 117 Cost., ne impone le prescrizioni anche alle autonomie speciali.

Peraltro, la prescrizione normativa regionale corrisponderebbe alla stessa giurisprudenza costituzionale che, con la sentenza n. 85 del 2016, avrebbe riconosciuto l'idoneità del riferimento al contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, quale adeguato parametro oggettivo di commisurazione delle retribuzioni del personale che svolge attività di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni.

5.– Con specifico riferimento al principio di riserva di contrattazione stabilito dal



d.lgs. n. 165 del 2001, la Regione osserva che l'art. 1, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2018 ne assicura il rispetto sia perché il rinvio al contratto dei giornalisti è dinamico e comprende le successive evoluzioni, sia per la natura transitoria della disciplina, che è destinata ad operare fino all'attuazione dell'art. 9, comma 5, della legge n. 150 del 2000.

6.– A maggior supporto delle proprie argomentazioni, la Regione ricorda che l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), in sede di definizione di contratti collettivi del settore pubblico, ha reso una dichiarazione congiunta con la Federazione nazionale della stampa italiana in data 2 maggio 2018, con cui è stata riconosciuta la specificità del lavoro giornalistico e la legittimità dell'applicazione transitoria del contratto giornalisti agli addetti degli uffici stampa pubblici.

7.– Con specifico riferimento alla disciplina del personale del comparto sanitario, la Regione rappresenta che l'estensione ad esso della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2018 deriverebbe dalla competenza primaria statutaria in materia di stato giuridico ed economico del personale, comprensiva del personale degli enti dipendenti dalla Regione, tra cui vanno annoverate le aziende sanitarie ed ospedaliere del Friuli-Venezia Giulia, e sarebbe coerente con la piena autonomia del sistema sanitario friulano, che non partecipa al fondo sanitario regionale.

8.– In relazione alla censura riferita all'art. 3 Cost. la Regione deduce l'inconferenza del parametro in ragione dell'autonomia legislativa in materia di stato giuridico ed economico del personale ad essa riconosciuta e, comunque, precisa che l'applicazione del contratto di lavoro giornalistico sarebbe in linea con l'atto di indirizzo del 16 aprile 2003, con cui le Regioni e le Province autonome hanno statuito di applicare il suddetto contratto ai dipendenti degli uffici stampa per garantire omogeneità professionale e retributiva.

In ogni caso, sarebbe la stessa legge n. 150 del 2000 a richiedere un trattamento differenziato per tali categorie di lavoratori, in ragione della specificità del lavoro giornalistico.

9.– Quanto all'art. 97 Cost., la Regione resistente deduce l'inammissibilità della questione relativa al suddetto parametro, poiché evocato in modo generico e privo di motivazione idonea a comprendere perché la norma impugnata, che non lascia discrezionalità all'amministrazione, incida sul canone di imparzialità.

10.– Analogamente inammissibile e, comunque, infondata sarebbe la lesione



dell'art. 4, primo comma, numero 1), dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, non avendo la difesa dello Stato spiegato in cosa si concretizzerebbe l'eccedenza dai limiti della competenza statutaria.

11.– La norma impugnata, infine, ad avviso della resistente, non potrebbe essere dichiarata incostituzionale alla luce dei precedenti specifici della Corte e segnatamente alla luce della sentenza n. 189 del 2007, che ha dichiarato l'illegittimità di una norma della Regione Siciliana che aveva previsto l'applicazione del contratto di lavoro giornalistico agli addetti degli uffici stampa, poiché in quel caso la ragione dell'illegittimità era stata rinvenuta nel fatto che la norma non aveva operato un mero rinvio alla contrattazione collettiva, ma aveva individuato la qualifica e il trattamento economico spettanti agli addetti in questione.

Nel caso all'esame, invece, l'art. 1, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2018 avrebbe natura transitoria, fino all'attuazione dell'art. 9 della legge n. 150 del 2000, facendo quindi salva la futura contrattazione e lasciando liberi gli agenti negoziali rappresentativi delle categorie delle amministrazioni datrici di lavoro e dei dipendenti interessati.

Per le stesse ragioni neppure sarebbe conforme il richiamo alla recente sentenza n. 10 del 2019, di declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma della Regione Lazio in materia di applicazione del contratto nazionale giornalistico agli addetti degli uffici stampa istituzionali, tanto più che essa è riferita ad una legge di Regione a statuto ordinario.

12.– Con memoria del 12 febbraio 2019 la difesa dello Stato ha ribadito le proprie argomentazioni, facendo espresso richiamo, ai fini della fondatezza del ricorso, al precedente della Corte costituzionale costituito dalla sentenza n. 10 del 2019 in materia analoga, e precisando che, in data 21 maggio 2018, è stato definitivamente perfezionato il nuovo CCLN funzioni locali, il cui art. 18-*bis* prevede la disciplina dei profili professionali per le attività di comunicazione e informazione nelle pubbliche amministrazioni.

Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 1, comma 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 febbraio 2018, n. 5 (Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale), in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, nonché all'art. 4, comma 1, numero 1), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della



Regione Friuli-Venezia Giulia).

La norma impugnata prevede che, nelle more dell'attuazione dell'art. 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), al personale iscritto all'albo dei giornalisti che presta servizio presso gli uffici stampa istituzionali delle amministrazioni del comparto unico del Friuli-Venezia Giulia e degli enti del Servizio sanitario nazionale si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico.

Secondo la prospettazione della difesa dello Stato l'applicazione del contratto di lavoro giornalistico al personale regionale colliderebbe con il principio generale che riserva alla contrattazione collettiva il trattamento economico dei dipendenti pubblici, nonché con la legge n. 150 del 2000 che sancisce la riserva di contrattazione anche per il personale che svolge attività di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni; inoltre, la norma contrasterebbe con il Titolo terzo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e, conseguentemente, con l'art. 117, secondo comma, lettera *l*), Cost., che riserva alla competenza statale la materia «ordinamento civile», nel cui ambito ricadrebbe la regolamentazione dei rapporti di lavoro di diritto privato, determinando altresì una disparità di trattamento tra dipendenti pubblici, in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.

In ogni caso la norma regionale impugnata eccederebbe la competenza statutaria di cui all'art. 4, primo comma, numero 1), dello statuto, che deve svolgersi nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme fondamentali di riforma economico-sociale.

2.- In via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente, non avendo lo Stato motivato per quale ragione ritiene applicabile la previsione dell'art. 117, secondo comma, lettera *l*), Cost. in luogo della competenza statutaria in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e di stato giuridico ed economico del personale.

Nel caso in esame l'Avvocatura dello Stato ha indicato nel ricorso la competenza statutaria in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e di stato giuridico ed economico del personale, precisando che essa deve svolgersi in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con le norme fondamentali di riforma economico-sociale e ha individuato tali ultimi limiti nel principio generale di riserva di contrattazione collettiva,



specificamente declinato dal Titolo terzo del d.lgs. n. 165 del 2001 e dalla legge n. 150 del 2000 in riferimento alla attività di giornalismo nella pubblica amministrazione.

Tale argomentazione è sufficiente, secondo la giurisprudenza di questa Corte, a ritenere ammissibile il ricorso, avendo lo Stato individuato seppure in via sintetica, ma comunque univoca, i motivi di eccedenza dalle competenze statutarie nel contrasto con il principio generale di riserva della contrattazione collettiva e le norme interposte che lo declinano (sentenza n. 315 del 2013).

3.– Nel merito la questione è fondata.

3.1.– Il d.lgs. n. 165 del 2001 ha stabilito che i rapporti di lavoro pubblici cosiddetti contrattualizzati sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e sono oggetto di contrattazione collettiva.

Questa Corte ha affermato che tale disciplina «costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica, alla stregua dell'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale rinvia in proposito ai principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), che, al comma 1, lettera a), stabilisce per l'appunto come principio la regolazione mediante contratti individuali e collettivi dei rapporti di lavoro e di impiego nel settore pubblico» (sentenza n. 314 del 2003).

3.2.– La costante giurisprudenza di questa Corte ha, poi, precisato che la disciplina del rapporto di impiego alle dipendenze della Regione e i profili relativi al trattamento economico del personale pubblico privatizzato vengono ricondotti alla materia dell'«ordinamento civile», di competenza esclusiva del legislatore nazionale, che in tale materia fissa principi che «costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti tra privati e, come tali si impongono anche alle Regioni a statuto speciale» (sentenza n. 189 del 2007).

La qualificazione della riserva di contrattazione collettiva posta dal legislatore statale quale norma fondamentale di riforma economico-sociale comporta che essa operi come limite all'autonomia della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in base alle previsioni dello stesso statuto, che impone che l'esercizio delle attribuzioni regionali avvenga nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme fondamentali di riforma economico-sociale.



3.3.– Con particolare riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici aventi la qualifica di giornalisti, questa Corte, con la sentenza n. 10 del 2019, a proposito di una norma regionale avente contenuti assimilabili a quella di odierna impugnativa adottata dalla Regione Lazio, ha stabilito che «[l]a previsione, da parte della legge regionale impugnata, di applicazione ai giornalisti inquadrati, a seguito di concorso pubblico, nel personale di ruolo della Regione di un contratto collettivo non negoziato dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), ma dalle organizzazioni datoriali degli editori e dalla Federazione nazionale della stampa italiana, viola l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.».

In particolare, la norma della Regione Lazio prevedeva espressamente l’applicazione del contratto giornalistico ai giornalisti impiegati presso gli uffici stampa della Giunta e del Consiglio regionale, a seguito di concorso e di relativa immissione in ruolo.

3.4.– La norma della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia oggetto di impugnativa si riferisce, invece, genericamente «al personale iscritto all’albo dei giornalisti che presta servizio presso gli uffici stampa istituzionali delle amministrazioni del comparto unico del Friuli-Venezia Giulia e degli enti del servizio sanitario regionale», sicché l’incostituzionalità di essa viene in rilievo con specifico riferimento ai giornalisti assunti quali pubblici dipendenti.

Con le leggi regionali 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), 9 dicembre 1982, n. 81 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Inquadramento di personale in posizione di comando ed assunto a contratto), e 4 marzo 1991, n. 9, recante «Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale assunto con contratto di lavoro giornalistico e inquadramento di personale tecnico (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7)», la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nell’esercizio della competenza esclusiva in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e di stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto», aveva riconosciuto ai dipendenti regionali iscritti all’ordine dei giornalisti, che svolgevano mansioni giornalistiche da almeno due anni presso l’ufficio stampa e pubbliche relazioni, la facoltà di richiedere l’assunzione a contratto con l’applicazione dello stato giuridico e del trattamento economico previsto dal Contratto collettivo nazionale dei giornalisti. Il rapporto d’impiego veniva, pertanto,



novato e trasformato con l'assunzione a contratto e l'applicazione del contratto di lavoro giornalistico di diritto privato.

Successivamente, la legge statale n. 150 del 2000, che ha connotati di specialità, anche rispetto alla normativa di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, regolando l'attività di comunicazione e informazione nelle pubbliche amministrazioni, ha tuttavia previsto, nel ricordato processo di contrattualizzazione del pubblico impiego, una specifica area di contrattazione per gli addetti agli uffici stampa nella pubblica amministrazione, prevedendo l'intervento delle organizzazioni rappresentative dei giornalisti.

A sua volta, l'art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo novellato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), nel ridurre a quattro i comparti di contrattazione collettiva nazionale nel pubblico impiego, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza, prevede che «[n]ell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere istituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità».

3.5.– Le predette disposizioni statali sono espressione della competenza esclusiva dello Stato della disciplina del rapporto di lavoro pubblico, anche in riferimento al personale di aree professionali specifiche, e della riserva di contrattazione collettiva, con conseguente illegittimità dell'intervento normativo regionale.

3.6.– Vanno, infine, disattese le argomentazioni della Regione facenti leva sul carattere temporaneo della norma censurata, la cui applicazione è limitata «[n]elle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150», ovvero sulla competenza statutaria regionale in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e di stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto.

Difatti, quanto alla dedotta competenza statutaria, essa, come detto, deve trovare i limiti nell'ordinamento civile.

Quanto al carattere transitorio della disciplina regionale oggetto di impugnativa, è da osservare che il principio di riserva di contrattazione collettiva non può essere derogato nemmeno in via provvisoria.

4.– Restano assorbiti gli altri profili di illegittimità costituzionale dedotti in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nonché all'art. 4, primo comma, numero 1), dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 febbraio 2018, n. 5 (Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2019.

Presidente

Giorgio Lotti

Redattore

F. Lotti

Cancelliere

Abu

Depositata in Cancelleria il 11 APR. 2019

Il Direttore della Cancelleria
(Dott. Roberto Milana)

Abu

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Roma, 11 APR. 2019

Il Cancelliere



Abu

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
parte I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE
SERVIZIO LOGISTICA E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

**PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)**

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE - SERVIZIO LOGISTICA, E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** *il modulo è stampabile ad inoltrò eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli:** *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile

ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione

iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, e servizi generali